



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO DI DATI A CARATTERE PERSONALE, FATTO A STRASBURGO IL 10 OTTOBRE 2018

Art. 37 (Protocollo)

in vigore

1 Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tutte le parti della Convenzione hanno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal protocollo, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 36. 2 Nel caso in cui il presente Protocollo non sia entrato in vigore a norma del paragrafo 1, allo scadere di un periodo di cinque anni dalla data alla quale e' stato aperto per la firma, il Protocollo entra in vigore nei confronti degli Stati che hanno espresso il loro consenso ad esserne vincolati conformemente al paragrafo 1, a condizione che il Protocollo contenga almeno trentotto parti. Tra le parti del protocollo, tutte le disposizioni della Convenzione modificata hanno effetto immediatamente all'entrata in vigore. 3 In attesa dell'entrata in vigore del presente Protocollo e fatte salve le disposizioni relative all'entrata in vigore e l'adesione di Stati non membri o di organizzazioni internazionali, una parte alla Convenzione puo', al momento della firma del presente Protocollo o in qualsiasi momento successivo, dichiarare che applichera' le disposizioni del presente Protocollo a titolo provvisorio. In tali casi, le disposizioni del presente Protocollo si applicano solo alle altre Parti della Convenzione che hanno fatto una dichiarazione con lo stesso effetto. Tale dichiarazione avra' effetto dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 4 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, il Protocollo addizionale alla Convenzione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati personali, relativo alle autorità di controllo e ai flussi di dati transfrontalieri (STE n° 181) e' abrogato. 5 Dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, le modifiche alla Convenzione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati personali, approvate dal Comitato dei Ministri, a Strasburgo, il 15 giugno 1999, hanno perso il loro scopo.

Versione in vigore dal 10 maggio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018
Estremi	Legge 22 aprile 2021, n. 60
Partizione	Protocollo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-60-2021/protocollo-art-37>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it